



# **PROVINCIA DI MATERA**

## **REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.**

*(Adempimenti connessi all'applicazione della Legge 10/1991, dei Regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 412/1993 e D.P.R. 551/1999, nonché delle disposizioni di cui al decreto Legislativo 112/98 ed alla Legge regionale 7/2000, D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 e D.P.R. 74/2013)*

*Approvato con Deliberazione C.P. n.72 del 28/06/2010.*

*Modificato con deliberazione C.P. n 67 del 28/10/2013*

*In vigore dal 1° gennaio 2014*

## INDICE

- Art 1 Definizioni
- Art 2 Oggetto
- Art 3 Impianti termici soggetti ad ispezione
- Art 4 Responsabile dell'impianto termico
- Art 5 Istituzione del Bollino Blu
- Art 6 Autodichiarazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto
- Art 7 Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione
- Art 8 Autorizzazione delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici
- Art 9 Attività di ispezione
- Art 10 Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto
- Art 11 Esito delle ispezioni
- Art 12 Oneri delle ispezioni
- Art 13 Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino
- Art 14 Catasto degli impianti termici
- Art 15 Sanzioni amministrative
- Art 16 Norme finali

## **Premessa**

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013

Detto decreto fornisce anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni oltre che di esercizio degli impianti termici.

La Provincia di Matera, attraverso il presente regolamento, intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico alla sicurezza di funzionamento e alla tutela dell'ambiente.

Il presente documento si pone pertanto l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza della Provincia di Matera.

## **Art. 1 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) “Ente locale competente”: la Provincia di Matera cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge n. 10/1991.
- b) “Impianto termico”: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 10 KW (punto 1 art. 8 del D.P.R. n. 74/2013).
- c) “Proprietario dell'impianto termico”: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
- d) “Occupante”: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.
- e) “Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione, dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia ambientale.
- f) “Controlli”: le operazioni svolte dai manutentori operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- g) “Accertamenti”: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- h) “Ispezioni”: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da ispettori incaricati dall'Ente locale competente, mirati a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- i) “Ispettore”: il soggetto incaricato dall'Ente locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente locale competente stipula un'apposita convenzione, o dipendente di Agenzia Speciale istituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00.

- j) “Esercizio e manutenzione dell’impianto termico”: il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
- k) “Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
- l) “Manutenzione straordinaria dell’impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
- m) “Autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica”: la trasmissione all’Ente locale, all’Agenzia Speciale o all’organismo esterno convenzionato con lo stesso, del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore corredato dal Bollino Blu.
- n) “Rapporto di controllo tecnico”: documenti standard che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo e manutenzione conformemente agli allegati “G” ed “F” al D.Lgs. n. 311/06.
- o) “Installatore/Manutentore”: il professionista a cui viene affidata l’installazione e manutenzione ed il controllo dell’impianto, anche ai fini dell’autocertificazione, che deve essere abilitato ai sensi della legge n. 37/08 e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio.
- p) “Rapporto di prova”: documento sul quale l’ispettore incaricato dall’Ente Locale competente deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto.

## **Art. 2 - Oggetto**

**1.** Il presente regolamento disciplina gli adempimenti di competenza della Provincia di Matera per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all’osservanza delle norme di seguito riportate relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici:

- L. 9 gennaio 1991, n. 10;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
- L.R. 8 marzo 1999, n. 7;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.

### **Art. 3 - Impianti termici soggetti ad ispezione**

**1.** Sono soggetti ad ispezione relativamente ai parametri di efficienza energetica e dello stato di esercizio e di manutenzione gli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale dei comuni della Provincia di Matera aventi meno di 40.000 abitanti, ovvero appositamente convenzionati, ad eccezione dei seguenti impianti:

- impianti per la climatizzazione estiva;
- impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, di potenza nominale al focolare minore o uguale a 10 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 10 kW.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie escluse saranno regolate, una volta emanate le relative normative di riferimento, con successivi provvedimenti.

### **Art. 4 - Responsabile dell'impianto termico.**

**1.** Per responsabile dell'impianto termico deve intendersi:

- a) per impianti con portata termica complessiva inferiore a 100 kW: il proprietario dell'immobile, ovvero l'occupante a qualunque titolo dell'immobile stesso o il terzo responsabile;
- b) per impianti con portata termica complessiva superiore a 100 kW: il proprietario dell'immobile o l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, il terzo responsabile o l'amministratore del condominio, qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.

**2.** Al terzo responsabile per gli impianti termici unifamiliari di portata inferiore a 100 kW non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda il periodo annuale di esercizio, la durata giornaliera di attivazione, il livello di temperatura, che restano in capo al proprietario o occupante dell'immobile.

**3.** Il responsabile dell'impianto termico ha gli obblighi e le responsabilità della gestione dell'impianto termico. Deve quindi gestire la conduzione e farne eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, le verifiche periodiche di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.

**4.** Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite con le modalità e nell'ordine di seguito indicati (D.P.R. n. 74/2013 art. 7):

- a) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso, il controllo, e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
- b) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui alla lettera a) del presente comma, o queste non siano più disponibili;

- c) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;
- d) almeno ogni 2 anni qualora non ci si trovi nella condizione di cui ai punti a) e b).

**5.** Il responsabile dell'impianto termico come previsto dall'allegato A e B del D.P.R. n. 74/2013, inoltre:

- a). provvede affinché i controlli di efficienza energetica per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori a 100 kW e per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, siano effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali. I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica (rendimento di combustione);
  - 1. ogni due anni, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o GPL di potenza nominale del focolare maggiore a 100 kW;
  - 2. ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto 1. del presente comma, di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a quindici anni e, per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
  - 3. ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.

**6.** Il responsabile deve conservare il libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che attestano il controllo tecnico dell'impianto.

### **Art. 5 - Istituzione del Bollino Blu**

**1.** La Provincia, per il territorio di competenza, direttamente o tramite Agenzia Speciale o a mezzo dell'organismo incaricato, predispone e distribuisce anche tramite le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, il Bollino Blu, il cui costo è determinato dal Consiglio Provinciale.

**2.** Il Bollino Blu deve essere prepagato dall'impresa autorizzata all'atto del ritiro e non può essere contraffatto o utilizzato impropriamente.

**3.** Contestualmente all'effettuazione del controllo di cui all'art 6 e secondo le modalità ivi indicate, l'impresa autorizzata riscuote dal responsabile dell'impianto l'importo previsto, rilasciando a titolo di quietanza il Bollino Blu.

**4.** Il Bollino Blu è costituito di tre sezioni:

- a). la prima sezione va applicata sulla copia dell'autodichiarazione che conserva l'utente e da allegare al Libretto di impianto o di centrale;
- b). la seconda sulla copia dell'autodichiarazione da consegnare alla Provincia di Matera o all'Agenzia Speciale o all'organismo incaricato;

c). la terza sulla copia dell'autodichiarazione destinata al manutentore che ha effettuato il controllo.

## **Art. 6 - Autodichiarazioni per la manutenzione ed il Controllo di Efficienza Energetica**

1. Le imprese dotate dei requisiti di cui alla Legge n.37/08 e ss.mm.ii. eseguono le manutenzioni ed i controlli di efficienza energetica (rendimento di combustione) con le scadenze e le modalità previste dall'Allegato A e B del D.P.R. n. 74/2013;
2. Le manutenzioni ed i controlli di efficienza energetica per impianti di potenza inferiore a 100 kW vengono effettuati con le cadenze previste dall'art.4 del presente regolamento.
3. I proprietari, gli occupanti, gli amministratori o il terzo responsabile autodichiarano la conformità alle norme degli impianti termici su cui è stato effettuato il controllo di manutenzione e di efficienza energetica inviando contestualmente il rapporto di controllo comprensivo di bollino, qualora l'esito dello stesso sia positivo ovvero privo di prescrizioni esplicite ai fini del funzionamento in sicurezza, all'Ente locale competente o all'Agenzia Speciale o all'organismo incaricato nei trenta giorni successivi al controllo.
4. Nel caso di centrali termiche di portata termica complessiva maggiore o uguale a 350 KW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale e da quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 comma 8.
5. L'autodichiarazione, Allegato 1 firmato dal responsabile dell'impianto corredato dal Bollino Blu e allegato "G" rilasciato dal manutentore (secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento), in originale, viene trasmessa alla Provincia di Matera o all'Agenzia Speciale da essa delegata, una copia viene allegata al libretto d'impianto o di centrale, un'altra copia viene conservata dal manutentore.
6. Le autodichiarazioni devono essere rinnovate **biennalmente** nel seguente modo:
  - Allegato 1 firmato dal responsabile dell'impianto corredato dal Bollino Blu e allegato "G" rilasciato dal manutentore secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013;
7. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione dell'anno precedente, l'impianto termico si ritiene non certificato e viene sottoposto ai controlli di cui all'art. 9.
8. Il Bollino non deve essere applicato nel caso l'esito del controllo sia negativo, ovvero ogni qualvolta il manutentore evidenzi non conformità dell'impianto relative all'installazione e all'esercizio che ne pregiudicano l'utilizzo in sicurezza. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni;

## **Art. 7 - Termini e modalità di consegna dell'autodichiarazione**

- 1.** Le autodichiarazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento devono pervenire entro il mese successivo all'effettuazione del controllo.
- 2.** L'originale dell'autodichiarazione, completo di Bollino Blu, deve essere trasmesso a mezzo posta ordinaria o consegnato a mano a cura dell'utente o del responsabile dell'impianto, alla Provincia di Matera, Agenzia Speciale o organismo incaricato.
- 3.** Non saranno considerate valide le autodichiarazioni non firmate o redatte su moduli non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

## **Art. 8 - Elenco delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici**

- 1.** La Provincia di Matera promuove la formazione di un apposito elenco, previa sottoscrizione di un disciplinare, per le imprese iscritte alla Camera di Commercio alla categoria merceologica di installatori e manutentori di impianti termici abilitati al ritiro del Bollino Blu e alla presentazione delle autodichiarazioni attestanti il rispetto delle norme del presente regolamento, in sostituzione dell'utente.
- 2.** Il Protocollo di Intesa prevede gli obblighi da assumere da parte dell'impresa, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a valori massimi stabiliti dal protocollo d'intesa, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, per le operazioni relative al controllo periodico degli impianti termici.
- 3.** Il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale sottoscrive la domanda di adesione e la consegna alla Provincia di Matera.
- 4.** L'iscrizione può essere revocata tramite cancellazione del manutentore dall'elenco se questi non rispetta il Protocollo di Intesa e/o il presente regolamento.

## **Art. 9 - Attività di ispezione.**

- 1.** Le ispezioni sono effettuate preferibilmente nei periodi di esercizio degli impianti termici previo avviso scritto al responsabile dell'impianto da parte dell'Ente locale competente, dall'Agenzia o incaricato esterno.
- 2.** L'ispettore dovrà accertare in particolare:
  - a) le generalità del responsabile di esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
  - b) che il libretto di impianto o di centrale venga correttamente custodito e sia compilato in ogni sua parte;
  - c) che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.
- 3.** Le ispezioni sono eseguite secondo le modalità tecniche previste dalle norme UNI vigenti in materia.

## **Art. 10 - Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto**

- 1.** La visita a domicilio è comunicata al responsabile, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante apposita lettera, recante l'intestazione della Provincia di Matera, dell'Agenzia o dell'organismo incaricato, in cui sono indicate le finalità e le modalità della ispezione, il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita e le modalità per concordare gli stessi.
- 2.** Nel caso previsto all'art. 12 comma 3, all'avviso è allegato il bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento dell'onere dell'ispezione e l'ispezione è espletata solo dopo che l'utente abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto nei termini dell'art 12. Il mancato pagamento si configura come motivo di mancata ispezione.
- 3.** Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione della ispezione.
- 4.** Se il responsabile non è disponibile alla data indicata o concordata deve, entro otto giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare l'Ufficio che ha disposto la verifica per concordare una nuova data di ispezione.
- 5.** Qualora l'ispezione non possa essere fatta per causa imputabile al responsabile, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso e l'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.
- 6.** Qualora anche questa seconda visita ispettiva non si effettui per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'onere sopra specificato, su segnalazione dell'ispettore, si provvederà a comunicare il fatto agli Organi Competenti per i provvedimenti del caso a tutela della pubblica incolumità: inoltre, in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete si provvederà a informare l'azienda distributrice di combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000, n. 164.
- 7.** All'atto della visita a domicilio, l'ispettore si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione della Provincia di Matera.

## **Art. 11 - Esito delle ispezioni**

- 1.** L'ispettore, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni su apposito rapporto di ispezione, redatto in duplice copia, e sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto.
- 2.** In caso di rifiuto del responsabile di sottoscrivere il rapporto, l'ispettore procede all'annotazione sul rapporto stesso, dandone comunicazione agli Uffici Provinciali competenti.
- 3.** Al termine dell'ispezione favorevole, l'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto una copia del rapporto di ispezione, che costituisce documento valido per comprovare che l'esercizio dell'impianto stesso è conforme alla normativa vigente.
- 4.** Qualora, in sede di ispezione venga accertato che l'esercizio dell'impianto, a causa di malfunzionamento degli apparecchi o di palesi e gravi non conformità dello stesso alle regole specifiche della buona tecnica, sia tale da creare grave e immediato

pericolo a persone animali/cose, l'ispettore richiede al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dello stesso, dandone motivato e comprovato riscontro nel rapporto di ispezione.

5. Qualora, a seguito dell'ispezione, venga accertato che l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto non sono a norma e che le anomalie non determinano un grave e immediato pericolo come nel caso di cui al comma precedente, l'ispettore indica nel rapporto di prova i termini utili alla rimozione delle anomalie.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ispettore comunica con la massima urgenza il fatto allegando il rapporto di ispezione agli Enti competenti per i provvedimenti di cui all'art. 15.

### **Art. 12 - Oneri**

1. La Provincia di Matera realizza gli accertamenti e le ispezioni degli impianti, assicurando che la copertura dei costi avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere a carico dei cittadini.

2. Gli oneri relativi (Bollino Blu, costi delle ispezioni ed eventuali rimborsi spese) sono determinati con l'allegata Tabella (allegato 2).

3. La Provincia, l'Agenzia Speciale o l'organismo incaricato provvederà a comunicare al responsabile l'importo dovuto per gli oneri d'ispezione e le relative modalità di pagamento.

4. All'onere dell'ispezione dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente.

5. Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

6. Nessun onere è dovuto all'utente nel caso in cui la verifica sia disposta nell'ambito del campione pari o superiore al 5% degli utenti che hanno trasmesso regolare autodichiarazione.

### **Art. 13 - Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino**

1. Ciascun cittadino può far richiesta di ispezione dell'impianto termico, e il relativo onere sarà a totale carico del richiedente.

### **Art. 14 - Catasto degli impianti termici**

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/1999, le società distributrici di combustibili ad uso riscaldamento sono tenute a comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi, entro novanta giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Matera, e i dati comunicati dovranno comprendere almeno le seguenti informazioni:

- ubicazione dell'impianto;
- titolarità dell'impianto e codice fiscale;

2. I dati dovranno essere trasmessi su supporto informatico utilizzando un formato di file standard.
3. Per le comunicazioni successive alla prima si potranno inviare soltanto le sopravvenute variazioni rispetto agli elenchi inviati in precedenza.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore di calore, deve essere trasmessa alla Provincia di Matera, all'Agenzia Speciale o Organismo incaricato, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.
5. Per l'adempimento di cui. sopra devono essere utilizzati i moduli conformi al Decreto Ministero Attività Produttive del 17 marzo 2003.
6. La Provincia di Matera, l'Agenzia Speciale o Organismo incaricato provvede all'assegnazione di un codice identificativo a ciascun impianto e alla sua comunicazione al responsabile dell'impianto in occasione dell'ispezione o qualora quest'ultimo ne faccia specifica richiesta.
7. Ai sensi e nei termini previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, i terzi responsabili sono tenuti a comunicare alla Provincia di Matera, entro 60 giorni le proprie nomine, e immediatamente le revoche, dimissioni e variazioni di consistenza o di titolarità degli impianti per i quali hanno assunto tale incarico.
8. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e i dati necessari alla esatta definizione della consistenza dell'impianto (dati caratteristici dei generatori) ed all'individuazione della titolarità (ubicazione, proprietario, utilizzatore). A tale scopo la Provincia di Matera metterà a disposizione appositi modelli di comunicazione e le comunicazioni su formati e modelli diversi, dovranno contenere tutte le informazioni richieste e dovranno essere comunque conformi ai moduli di cui al precedente comma 5.
9. Il responsabile dell'impianto, in caso di dismissione dell'impianto stesso, segnala il fatto alla Provincia di Matera, all'Agenzia Speciale o all'Organismo Incaricato.

### **Art. 15 - Sanzioni amministrative**

1. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità che non mantiene correttamente in esercizio gli impianti e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, che non esegue dette attività a regola d'arte e non compila e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico nel rispetto della normativa vigente. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. La Provincia

deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

**3.** Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono, quanto è possibile, immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

**4.** Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.

**5.** I destinatari della contestazione sono ammessi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito, il doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione.

**6.** Entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione gli interessati possono fare pervenire alla Provincia di Matera scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

**7.** Alla irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, provvede la Provincia di Matera anche per conto dei comuni appositamente convenzionati.

**8.** Ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 con il pagamento di una somma da € 25 a € 500.

### **Art. 16 - Norme finali**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2014 secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 74/2013.

**2.** La Provincia di Matera, anche attraverso Agenzia Speciale o Organismo incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici ai sensi della normativa inerente la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.

**3.** La Provincia di Matera dà diffusione al presente regolamento su tutto il territorio di competenza.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. .... in data ....., entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

**COMUNE DI** .....

**PROVINCIA DI MATERA**

**Autodichiarazione di manutenzione ed esercizio di impianti termici**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... / ..... / ..... e residente in ..... C.A.P. ....  
via ..... n° tel. .... / .....  
Codice Fiscale ....., in qualità di:

proprietario

occupante

amministratore

terzo responsabile delegato da:

<input type="checkbox"/> proprietario	<input type="checkbox"/> occupante	<input type="checkbox"/> Amministratore
generalità:		
indirizzo:		

dell'unità immobiliare sita in ..... C.A.P. ....  
via ..... n° ..... distinta al N.C.E.U. al Foglio n° .....  
sub.....

dotata di impianto di riscaldamento di tipo:  individuale  centralizzato

con potenza termica nominale del generatore:  < 100 kW  da 100 a 350 kW  > 350 kW

dotato di:  generatore di calore  macchine a sistemi diversi

generatore posto in opera:  prima del 01/08/1994  dopo il 01/08/1994

sistema di distribuzione del calore:  acqua calda  aria calda

il generatore è alimentato da:  metano  gasolio  altro (.....)

il generatore : marca ..... mod. ....anno di costruzione .....  
ultima manutenzione .....  
periodicità di manutenzione indicata dall'installatore o dal costruttore .....

**DICHIARA**

che, ai sensi dell'art.11, comma 20 del D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412, l'impianto è stato verificato nel rispetto del citato regolamento e che i risultati, trascritti sul libretto di impianto o di centrale, sono conformi alle prescrizioni del medesimo.

Data, ..... / ..... / .....

Firma.....

## ALLEGATO 2

### ONERI PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

( LEGGE 10/1991 e DPR 412/1993 )

tariffa	Operazione	Importo
1	Controllo biennale su impianti con potenzialità nominale globale installata < 100 kW, richiesta dall'interessato con la autodichiarazione (allegato 1)	€ 16,00
2	Controllo annuale ex art. 31 legge 10/1991 art. II.18 DPR 412/1993, Art. 8 D.P.R. 551/99, D.Lgs 192/2005, D.Lgs 311/2006, DPR 74/2013	
	2.a impianti con potenzialità nominale globale installata < 100 kW	
	2.a.a a campione per impianti dichiarati spontaneamente dall'interessato (allegato A) con un solo generatore con esito conforme	---
	2.a.b impianti non dichiarati dall'interessato, con un solo generatore	€ 77,50
	2.a.c per ogni generatore in più	€ 31,00
	2.b impianti con potenzialità nominale globale installata da 100 a 350 kW	
	2.b.a con un solo generatore	€ 161,50
	2.b.b per ogni generatore in più	€ 31,00
	2.c impianti con potenzialità nominale globale installata uguale o superiore a 350 kW	
	2.c.a con un solo generatore	€ 223,50
	2.c.b per ogni generatore in più	€ 31,00
3	Controllo a seguito dichiarazione dall'interessato di avvenuto ripristino dell'impianto, a seguito dell'esito sfavorevole della precedente verifica :	
	3.a impianti con potenzialità nominale globale installata < 100 kW	
	3.a.a con un solo generatore	€ 12,00
	3.a.b per ogni generatore in più	€ 7,75
	3.b impianti con potenzialità nominale globale installata da 100 a 350 kW	
	3.b.a con un solo generatore	€ 56,00
	3.b.b per ogni generatore in più	€ 28,00
	3.c impianti con potenzialità nominale globale installata uguale o super. a 350 kW	
	3.c.a con un solo generatore	€ 74,50
	3.c.b per ogni generatore in più	€ 37,25

tariffa	Operazione	Importo
4	Seconda visita conseguente alla mancata dichiarazione dell'interessato (allegato A) nei termini assegnati : 4.a impianti con potenzialità nominale globale installata < 100 kW 4.a.a con un solo generatore 4.a.b. per ogni generatore in più 4.b impianti con potenzialità nominale globale installata da 100 a 350 kW 4.b.a un solo generatore 4.b.b per ogni generatore in più 4.c impianti con potenzialità nominale globale installata uguale o super. a 350 kW 4.c.a con un solo generatore 4.c.b per ogni generatore in più	 € 77,50 € 31,00 € 161,50 € 31,00 € 223,50 € 31,00
5	Terza o successive visite conseguenti all'esito sfavorevole delle precedenti	come 2 <sup>a</sup> visita
6	Recupero mancati appuntamenti e/o inagibilità dei locali : 6.a impianti con potenzialità nominale globale installata < 100 kW 6.b impianti con potenzialità nominale globale installata da 100 a 350 kW 6.c impianti con potenzialità nominale globale installata uguale o sup. a 350 kW	€ 39,00 € 81,00 € 111,50

# ALLEGATO 3

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
PROVINCIA DI MATERA

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DI IMPIANTO TERMICO  
ATTESTANTE IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO  
AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI (DPR 412/1993)

## SEZIONE 1 - ANAGRAFICA IL SOTTOSCRITTO:

01 - COGNOME

02 - NOME

03 - DATA DI NASCITA

04 - LUOGO DI NASCITA

05 - COD. FISC.  06- TEL.  Prefisso

07 - RESIDENZA Comune

Prov.  CAP  Indirizzo

QUALE 08  PROPRIETARIO (O OCCUPANTE)

09  AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

10  TERZO RESPONSABILE

## SEZIONE 2 - IMPIANTO DELL'IMPIANTO TERMICO

11  AUTONOMO 12  CENTRALIZZATO

UBICATO PRESSO L'EDIFICIO / UNITA' IMMOBILIARE SITO IN:

13 - LOCALIZZAZIONE Comune

Prov.  CAP  Indirizzo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE L'IMPIANTO DOTATO DI  
GENERATORE:

14  DI CALORE ED ACQUA CALDA 15  DI CALORE ED ARIA CALDA

INSTALLATO IN DATA 16  SUDDIVISO IN N. 12  GENERATORI

HA UNA POTENZA TERMICA DI 18  kW

ALIMENTATO DA COMBUSTIBILE 19  SOLIDO  LIQUIDO  GASSOSO

## ALLEGATO 4

Spett.le Provincia di Matera  
Ufficio Energia ed Impianti  
Via Ridola n°60 – 75100 MATERA

Oggetto: **Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n° 74 di nomina quale terzo responsabile in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici.**

*\* COMPILARE IN STAMPATELLO*

Il sottoscritto Sig.....  
in qualità di.....della Ditta.....  
Via.....n°.....Comune.....Prov.....  
Tel.....Fax.....  
Numero Registro Ditte.....  
Numero d'ordine Albo Artigiani (per le Ditte iscritte).....

**visto l'art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n° 74**

### **comunica**

che alla data del..... è delegato nei termini di legge ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici in qualità di Terzo Responsabile degli impianti termici individuati in allegato.

### **a tale scopo prende atto**

- Che tale comunicazione viene fornita ai fini dell'applicazione dei controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 ed effettuati secondo le modalità del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99 e D.P.R. 74/2013;
- Che in caso di revoca o dimissioni dall'incarico nonché di eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio in indirizzo.

Data,.....

Timbro e Firma



**OSSERVAZIONI:**

.....  
.....  
.....

**RACCOMANDAZIONI** (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....  
.....  
.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.  
**Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare**    **SI**     **NO**

**PRESCRIZIONI** (in attesa di questi interventi l'impianto **non** può essere messo in funzione):

.....  
.....  
.....

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

**TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:**

Nome e Cognome ..... Ragione Sociale .....  
Indirizzo ..... Telefono .....  
Estremi del documento di qualifica .....  
Orario di arrivo presso l'impianto ..... Orario di partenza dall'impianto .....

**Timbro e firma dell'operatore**

**Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)**

.....

.....

**Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto**

1. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
2. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
3. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
4. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI, PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 1000 cm<sup>2</sup> da portare a 3000 cm<sup>2</sup>).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto D, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

**RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35kW**

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

Impianto termico sito nel Comune di ..... (.....)  
 in via/piazza ..... nc ..... piano ..... interno ..... Cap. ....  
 Responsabile dell'impianto: ..... tel.: .....  
 Indirizzo: .....  
 In qualità di:  proprietario  occupante  terzo responsabile

**A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO** Costruttore ..... Modello .....  
**Marcatura di efficienza energetica** (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660): .....  
 Matr. .... Anno di costruzione ..... Riscaldamento  Acqua calda sanitaria   
**Pot. term. nom. focolare (kW)** ..... **Pot. term. nom. utile (kW)** ..... **Caldaia Tipo** <sup>(1)</sup> B  C  **Tiraggio** naturale  forzato   
**Combustibile:** Gas di rete  GPL  Gasolio  Kerosene  Altri  .....  
**Data installazione** ..... **Data del controllo** ..... **Locale installazione** .....

<b>B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO</b>	SI	NO	N.C. <sup>(4)</sup>		SI	NO	N.C.	
Dichiarazione di conformità dell'impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Libretto di impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Scambiatore lato fumi pulito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libretto d'uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Accensione e funzionamento regolari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE</b>					Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente			
Idoneità del locale di installazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ES <sup>(3)</sup>	Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adeguate dimensioni aperture ventilazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vaso di espansione carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO</b>					Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati			
Pendenza corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usure e/o deformazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sezioni corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Curve corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guarnizioni di accoppiamento al generatore integra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lunghezza corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO</b>				
Buono stato di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P=positivo N=negativo NA=non applicabile				
<b>E. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE</b>					Controllo assenza fughe di gas			
Scarico in camino singolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifica visiva coibentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scarico in canna fumaria collettiva ramificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifica efficienza evacuazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scarico a parete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<i>Per apparecchio a tiraggio naturale:</i>								
non esistono reflussi dei fumi nel locale								
<i>Per apparecchi a tiraggio forzato:</i>								
assenza di perdite dai condotti di scarico								
<b>F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO</b>								
Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti								

**H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE** Effettuato  Non effettuato  :

Temp. fumi (°C)	Temp. amb. (°C)	O <sub>2</sub> (%)	CO <sub>2</sub> (%)	Bacharach (n)	CO (ppm)	Rend.to Combustione (%)	Tiraggio (Pa) <sup>(4)</sup>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**OSSERVAZIONI** <sup>(5)(8)</sup>: .....

**RACCOMANDAZIONI** <sup>(6)(8)</sup> (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione): .....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. **Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare SI  NO**

**PRESCRIZIONI** <sup>(7)(8)</sup> (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione): .....

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

**TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:** Nome e Cognome .....  
 Ragione Sociale ..... Indirizzo .....  
 Telefono ..... Estremi del documento di qualifica .....  
 Orario di arrivo presso l'impianto ..... Orario di partenza dall'impianto .....  
**Timbro e firma dell'operatore** **Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)**

#### Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

5. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
6. Per N.C. si intende "Non Controllabile", nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.
7. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.
8. Il dato relativo al tiraggio, espresso in Pa, è necessario solo per generatori di calore di tipo B.
9. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
10. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
11. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
12. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI, PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm<sup>2</sup> da portare a 160 cm<sup>2</sup>).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

## ALLEGATO A

(articolo 8, commi 1, 2 e 5)

**PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI  
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E  
SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE  
MAGGIORE DI 12 kW**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica <sup>(1)</sup> [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica <sup>(2)</sup>
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P – Potenza termica utile nominale P <sub>el</sub> – Potenza elettrica nominale				

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.



(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

## VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

*log P<sub>n</sub> : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW*  
*Per valori di P<sub>n</sub> superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW*

